GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — LUNEDI 8 FEBBRAIO — NUM. 32

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, e degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Balcani) — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Commissari nominati dagli Uffici nell'adunanza del 3, 4 e 6 febbraio 1892 per l'esame del disegno di legge « Probi-viri » (N. 132):

Ufficio 1° senatore Griffini.
» 2° » Costa.
» 3° » Fornaciari.
» 4° » Bonasi.
» 5° » Bartoli.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 31 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge o in qualsiasi modo distrae o converte in profitto proprio od altrui, quadri, statue od altre opere d'arte custodite nelle gallerie, biblioteche o collezioni d'arte o di antichità di cui nello art. 4 della legge 28 giugno 1871, soggiace alla pena stabilita nella prima parte dell'art. 203 del Codice penale, salvo le pene maggiori qualora il fatto costituisca un reato più grave previsto dal Codice penale.

Art. 2.

Il Governo provvederà a mantenere o reintegrare l'esercizio dei diritti del pubblico sulle gallerie, biblioteche, collezioni d'arte indicate nel precedente articolo, sia che tali diritti risultino da atti di fondazione, sia che risultino da possesso. Darà inoltre i provvedimenti per l'esatto adempimento delle condizioni imposte dai fondatori e pel rispetto dei diritti acquisiti dal pubblico.

Il Governo potrà in qualunque tempo ispezionare le gallerie, collezioni e biblioteche, di cui all'articolo precedente e dare tutte le disposizioni occorrenti per la loro sicura custodia e conservazione.

Art. 3.

Chiunque trasgredisce un ordine legalmente dato dalla autorità competente in esecuzione dell'articolo precedente, soggiace alle pene sancite dall'articolo 434 del Codice penale.

Art. 4.

La presente legge andrà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1892.

UMBERTO.

P. VILLARI.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il Numero 21 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le Finanze;

Vedute le deliberazioni 12 ottobre, 2 e 30 novembre 1891, con le quali il Regio Commissario per l'Amministrazione del comune di Avellino ha stabilito di riscuotere, in compensazione della tassa comunale per la minuta vendita delle bevande vinose e di quelle alcooliche o spiritose entro la linea daziaria, un dazio addizionale superiore al 50 0|0 del dazio governativo per l'introduzione in essa linea, di dette bevande, dell'uva e del mosto;

Veduto l'art. 13 della legge 3 luglio 1864 n. 1827;

Veduto l'art. 11 della legge 11 agosto 1870 n. 5784, allegato L;

Veduto l'articolo unico della legge 17 luglio 1890 numero 6956;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In compensazione della tassa sulla minuta vendita delle bevande vinose e di quelle alcooliche e spiritose dentro la linea daziaria, il comune di Avellino, è autorizzato a riscuotere sulle dette bevande, sull'uva e sul mosto che introduconsi nella mentovata linea a scopo di consumo, il dazio addizionale al governativo in misura eccedente il 50 0|0 di esso dazio governativo.

La misura dell'addizionale è fissata nella annessa tariffa, vista d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

TARIFFA.

Vino ed aceto in fusti, ettolitro, lire 3,20.
Vino ed aceto in bottiglie, una, lire 0.045.
Vinello, mezzo vino, posca, acquata, e agresto, ettolitro, lire 1,60.
Mosto, ettolitro, lire 2,50.
Uva in quantità maggiore di cinque chilogrammi per vino, quintale, lire 1,60.
Alcool ed acquavite sino a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac, ettolitro, lire 5,40.
Alcool ed acquavite a più di 59 gradi e liquori, ettolitro, lire 8,10.
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie, una, lire 0,15.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
G. COLOMBO.

Il Numero 25 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la domanda del Consorzio irriguo di Tromello Lomellina, in provincia di Pavia, per ottenere la facoltà di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci;

Visto l'atto di costituzione del Consorzio in data del 30 aprile 1872, depositato presso il notaio Antonioli Carlo in Gambolò;

Visto il regolamento del Consorzio e gli altri atti relativi;

Veduta la deliberazione dell'assemblea generale dei soci, con cui sono accettate le modificazioni al regolamento suggerite dal Nostro Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Vista la legge 29 maggio 1873 n. 1387 (serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al Consorzio d'irrigazione di Tromello Lomellina, in provincia di Pavia, è accordata la facoltà di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali, il contributo dei soci.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1892.

UMBERTO.

DI RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il Numero 26 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884 n. 2016;

Vista la legge 14 luglio 1887 n. 4713, colla quale venne modificato il detto testo unico della legge di contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, d'accordo con quello del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il qui unito Regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Guerra, per l'acquisto, ad economia, del grano occorrente alle sussistenze militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1892.

UMBERTO.

PELLOUX.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

REGOLAMENTO

per l'acquisto ad economia del grano destinato alle sussistenze militari

Art. 1.

Quando il Ministero della Guerra giudichi, per speciali ragioni, che la provvista del grano destinato alle sussistenze militari non riuscirebbe conveniente per mezzo di pubblici incanti od a trattativa privata, disporrà con motivato decreto, da allegarsi al mandato di pagamento, che essa abbia luogo ad economia, a senso del n. 3 della legge 14 luglio 1887 n. 4713, nel qual caso saranno osservate le norme stabilite col presente regolamento.

Art. 2.

Gli acquisti saranno fatti dai direttori territoriali di Commissariato militare, assistiti dal consegnatario del panificio militare locale e da un ufficiale superiore del presidio, che non sia del Corpo di Commissariato militare, delegato volta per volta dal Ministero quando autorizza l'acquisto del grano ad economia.

L'ufficiale delegato sarà scelto fra coloro che non hanno quotidiani rapporti col direttore di Commissariato.

Il Ministero farà conoscere ai direttori di Commissariato:

a) la quantità massima di grano che si può comperare;

b) la sua qualità ed i requisiti che deve avere;

c) i magazzini nei quali deve essere introdotto ed il tempo entro il quale deve essere compiuta la introduzione.

Art. 3.

Il direttore di Commissariato, quando lo creda conveniente e ne sia stato autorizzato dal Ministero, potrà recarsi col consegnatario e l'ufficiale predetti nei luoghi di mercato ove sono maggiormente usi a concorrere i produttori e i negozianti di grano, ed ivi, in via economica, contrattare ed acquistare grano a seconda delle prescrizioni dell'articolo precedente.

Art. 4.

Quando sarà pattuito l'acquisto di una partita di grano se ne chiuderà e sigillerà un campione in presenza ed in contradittorio del venditore. Il campione sarà del peso non minore di un chilogramma; sopra l'involucro nel quale sarà racchiuso, si scriverà la indicazione della quantità acquistata, il prezzo convenuto per quintale, il peso specifico per ettolitro, il nome e cognome del venditore e sarà apposta la firma ed il sigillo del direttore di Commissariato acquirente e del venditore.

Il campione sarà inviato al panificio nel quale il grano dovrà essere introdotto, per servire alla collaudazione.

Art. 5.

Si avrà cura di comprendere sempre nel prezzo di acquisto le spese di senseria, ove occorrano, di trasporto al panificio ed anche di dogana se trattasi di grano estero acquistato a bordo di navi, nei magazzini in punto franco, ed alle frontiere, accollandole interamente al venditore.

Art. 6.

In massima l'introduzione del grano nei panifici o nei molini della Amministrazione sarà a carico del venditore; tuttavia si potrà consentire la consegna nel luogo dell'acquisto quando il trasporto ai panifici possa farsi con mezzi dell'Amministrazione, oppure sia chiesto per il trasporto un prezzo soverchiamente elevato. In questo caso il direttore di Commissariato si farà consegnare le chiavi del magazzino nel quale il grano è riposto e prenderà inoltre, ove occorra, quelle altre cautele che valgano a garantire da ogni pericolo di frodi, furti e simili.

Se il grano fosse a bordo di navi o in punti franchi, verrà stabilito se la consegna entro il territorio doganale debba andare a carico della Amministrazione o del venditore.

Art. 7.

Gli acquisti saranno pattuiti con contrattazione verbale.

Art. 8.

Qualora l'ufficiale delegato non ravvisi conveniente per la Amministrazione un dato acquisto e nei suoi apprezzamenti non concorrano il direttore di Commissariato ed il consegnatario del panificio, sarà redatto apposito processo verbale nel quale ognuno esporrà le proprie considerazioni e il processo verbale sarà immediatamente inviato al Ministero per le sue risoluzioni, col campione del grano in contestazione.

Art. 9.

Per ogni contrattazione il direttore di Commissariato compilerà una breve relazione nella quale sarà indicato il prezzo corrente risultante dalla mercuriale ufficiale del luogo ove fu fatto l'acquisto, o del mercato più vicino, il prezzo convenuto e le operazioni fatte per stringere il contratto.

Questa relazione, insieme alla mercuriale, la quale dovrà essere inviata alla Corte dei conti unita ai documenti giustificativi del mandato di pagamento a favore del venditore, sarà trasmessa al Ministero, firmata dal predetto direttore, dal consegnatario del panificio e dall'ufficiale delegato.

Art. 10.

Le introduzioni del grano saranno sempre fatte risultare con appositi atti verbali, compilati in triplice originale, uno da conservarsi presso la Direzione territoriale di Commissariato, l'altro da inviarsi al Ministero ed il terzo da unirsi al conto del provveditore.

Questo terzo originale non è necessario quando il grano è introdotto in magazzino a cura dell'Amministrazione.

Art. 11.

Il venditore del grano, per conseguire il pagamento della fatta provvista, presenterà al direttore di Commissariato apposito conto in doppio originale, uno dei quali in carta da bollo.

Per cura del direttore di Commissariato il conto sarà corredato della ricevuta del consegnatario del panificio in cui il grano sarà stato introdotto.

Art. 12.

La Direzione di Commissariato verificherà il conto apponendo analoga dichiarazione appiedi del conto stesso, e lo invierà al Ministero per l'emissione del mandato di pagamento.

Roma, addì 17 gennaio 1892.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Guerra
PELLOUX.

Il Numero 27 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Vedute le deliberazioni del 20 settembre e del 25 ottobre 1891, colle quali il Consiglio comunale di Carrè chiede la revoca del Regio Decreto 21 luglio 1869 n. 5204 relativo alla separazione di patrimonio e spese della frazione capoluogo da quelli della frazione Chiuppano;

Veduto il certificato comprovante la seguita pubblicazione della deliberazione 20 settembre 1891 tanto nella frazione capoluogo quanto nella frazione Chiuppano, senza che siasi fatta opposizione di sorta;

Veduto il parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa di Vicenza in data 12 dicembre 1891;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' revocato il Regio Decreto 21 luglio 1869 n. 5204, relativo alla separazione delle rendite patrimoniali e delle spese della frazione Carrè, del comune omonimo, da quelle della frazione Chiuppano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il Numero 28 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 2 luglio 1890 n. 6995, serie 3ª, col quale furono approvati i ruoli organici del personale delle Regie Scuole Superiori di medicina veterinaria di Milano, Napoli, Torino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo organico del personale della R. Scuola Superiore di Medicina Veterinaria di Torino è modificato, portando da *quattro* a *tre* il numero dei professori ordinari a lire 5000, e da *uno* a *due* il numero dei professori straordinari a lire 3500.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1892.

UMBERTO.

P. VILLARI.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il Numero 29 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 163, 165, 187 e 191 del codice per la marina mercantile;

Visto l'articolo 48 del regolamento approvato con R. decreto 3 aprile 1890 n. 6793 (serie 3ª), per l'esecuzione degli articoli 27, 28, 29 e 138 della legge sulla pubblica sicurezza in data 30 giugno 1889 n. 6144 (serie 3ª);

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro della marina, sulle visite delle caldaie a vapore esistenti nei porti, nelle darsene, nei canali, fossi, seni e nelle rade, e collocate sui galleggianti, ovvero sulle calate, sui moli e sugli scali.

Esso avrà vigore dal 1° febbraio 1892.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1892.

UMBERTO.

S. DE SAINT BON.

Visto, *il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

REGOLAMENTO *per l'esercizio delle caldaie a vapore addette al servizio dei porti.*

Art. 1.

Caldaie soggette alle norme del presente regolamento.

Sono soggette alle disposizioni del presente regolamento tutte le caldaie a vapore esistenti nei porti, nelle darsene, nei canali, fossi, seni e nelle rade, e collocate sui galleggianti, sui moli e sugli scali.

Art. 2.

Costruzione ed accessori delle caldaie.

Le caldaie saranno costrutte e provvedute di tutti i loro accessori in armonia con le seguenti prescrizioni.

Art. 3.

Costruzione delle caldaie.

Non è ammesso l'impiego della ghisa e delle lamiere di ottone per le pareti delle caldaie esposte al fuoco, fatta eccezione per i tubi di ottone di diametro inferiore a 10 centimetri.

È tollerato l'uso della ghisa per le cupole di presa del vapore, le teste dei bollitori, i coperchi di passo d'uomo e degli orifizi di spurgo,

i collettori di fango, gli economizzatori, ed altre parti di apparecchi consimili, quando però non siano circondati dalla muratura nè toccati dal fuoco, e il loro diametro non superi i 70 centimetri.

Art. 4.

Valvole di sicurezza.

Ogni caldaia a vapore deve essere munita di almeno due valvole di sicurezza aventi diametro ed alzata sufficienti per potere, alla pressione normale di lavoro, dar sfogo, ciascuna per proprio conto, a tutto il vapore che può essere prodotto.

Le valvole devono essere caricate con pesi o molle applicate sulle valvole direttamente o alla estremità di una leva.

Il peso, la lunghezza delle leve e la compressione delle molle, determinati all'atto della prova, non dovranno per nessun motivo essere da alcuno aumentati, e vi sarà uno speciale congegno per rendere invariabile la carica sulle molle.

Le molle compresse alla carica voluta dovranno avere ancora tale flessibilità da permettere alla corrispondente valvola di aprirsi abbastanza per dar sfogo a tutto il vapore che la caldaia può produrre, senza che la pressione nella caldaia ecceda più di un quinto quella di servizio corrispondente alla carica delle valvole.

Art. 5.

Manometro.

Ogni caldaia a vapore deve essere munita di un buon manometro sul quale sia indicata, con segno facilmente visibile, la pressione massima effettiva che il vapore non deve oltrepassare. Ogni caldaia deve pure avere un adatto innesto per l'applicazione di un manometro campione.

Art. 6.

Alimentazione.

Ogni caldaia deve essere provveduta di almeno un apparecchio di alimentazione capace di fornirle abbondantemente l'acqua necessaria ed essere munita di valvola di ritegno automatica nel punto di attacco del tubo di alimentazione con la caldaia. Nel caso che vi siano più caldaie agenti insieme potranno bastare per esse due apparecchi di alimentazione purchè siano fra loro indipendenti.

Nelle barche a vapore, rimorchiatori, ecc. vi devono essere due mezzi indipendenti di alimentazione per la caldaia o le caldaie.

Uno di questi mezzi può anche essere una pompa a mano.

Art. 7.

Indicatori di livello.

Ogni caldaia a vapore deve avere non meno di due apparecchi indicatori del livello d'acqua, dei quali uno a tubo di vetro, posti ciascuno in comunicazione diretta con l'interno della caldaia e indipendenti l'un dall'altro.

L'indicatore a tubo di vetro deve essere collocato in guisa che ne siano facili la pulitura e il ricambio.

Gli apparecchi di livello devono portare un segno ben visibile indicante il livello minimo che l'acqua può avere nella caldaia. Questo livello minimo deve essere otto centimetri al disopra della parte più alta della superficie di riscaldamento.

La precedente disposizione non è applicabile a quei condotti pei quali non è da temere l'arroventamento della parte in contatto col vapore.

Art. 8.

Prove idrauliche.

Si sottoporranno alla prova idraulica tutte le caldaie nuove prima di essere messe in opera e le caldaie usate prima di essere rimesse in esercizio dopo che abbiano subito una riparazione importante la quale influisca sulla robustezza della loro struttura.

Le caldaie nuove si devono provare completamente libere e scoverte, e cioè non rivestite da alcuna muratura o fodera.

Per le caldaie riparate dovrà essere completamente scoverta, durante la prova, almeno tutta la parte stata riparata.

La prova idraulica si ripeterà, se reputata necessaria, in occasione delle visite periodiche che si debbono fare alle caldaie e delle quali si tratta più oltre all'articolo 9.

La prova idraulica si eseguisce al doppio della pressione effettiva di lavoro per le caldaie nelle quali la detta pressione è inferiore a cinque atmosfere; per le caldaie lavoranti a pressione maggiore la prova idraulica si fa ad una pressione che superi di cinque atmosfere quella normale.

La pressione deve mantenersi per tutto il tempo necessario all'esame della caldaia in ogni sua parte.

La pressione di una atmosfera si calcola in ragione di un chilogramma per centimetro quadrato.

Durante la prova e dopo che questa è finita la caldaia sarà accuratamente visitata in tutte le sue parti accessibili o visibili all'esterno.

Art. 9.

Visite periodiche e riprove.

Le visite periodiche sono semplicemente esterne oppure complete, cioè esterne ed interne.

La visita esterna consiste nell'esame accurato della caldaia e dei suoi accessori in tutte le loro parti accessibili o visibili all'esterno, per quanto si riferisce sia allo stato di queste parti sia alla regolarità delle loro funzioni.

Una prima visita esterna si deve fare ad ogni caldaia nuova dopo la prova idraulica, come è detto all'articolo 8. Le visite successive saranno fatte ad intervalli non maggiori di due anni ed in occasione delle prove idrauliche dopo che le caldaie abbiano subito riparazioni importanti, come è detto nel citato articolo 8.

La visita completa si estende invece a tutte le parti interne ed esterne delle caldaie e dei loro accessori ed ha per fine di esaminare lo stato delle caldaie in tutte le loro parti, tanto esternamente quanto internamente, ed il grado di corrosione o di consumo delle lamiere dei tiranti e rinforzi interni, delle chiodature, ecc. e lo stato di pulizia interna delle caldaie rispetto alle incrostazioni specialmente nella superficie delle pareti di riscaldamento, e lo stato dei condotti del fumo, dei tubi di condotta del vapore, delle valvole di sicurezza, di presa e di alimentazione, degli apparecchi di alimentazione ecc., e di tutte le altre parti, organi ed accessori, che non si possono verificare durante l'azione delle caldaie.

La prima visita completa si farà entro quattro anni dalla prima prova idraulica e le successive si faranno ad intervalli non maggiori di quattro anni.

In occasione delle visite complete, si farà anche una prova idraulica, se creduta necessaria, per accertare la sicurezza delle caldaie.

La prova idraulica si farà però sempre quando non sia stata eseguita nella visita completa precedente.

Art. 10.

Visite delle caldaie dei rimorchiatori e delle barche a vapore.

Le caldaie dei piroscafi rimorchiatori e delle barche a vapore saranno visitate almeno una volta all'anno, alternando le visite complete con quelle esterne.

Art. 11.

Visite straordinarie.

L'Autorità marittima potrà in ogni tempo far sottoporre, in via straordinaria, alla visita completa qualunque caldaia soggetta alla sua vigilanza quando, o per le risultanze dei verbali delle visite esterne, o per ricorsi, o per altre informazioni, avesse fondato motivo di dubitare della sicurezza di essa.

Se la visita viene ordinata in seguito a ricorso, il ricorrente è responsabile del pagamento delle spese per eseguirla, quando risulti che il ricorso stesso non aveva fondamento.

Le visite straordinarie così eseguite serviranno di base per calcolare il periodo di quelle periodiche successive.

Art. 12.

Conduttori delle caldaie.

I macchinisti in 1° ed in 2° della marina mercantile, i macchinisti di qualunque grado della regia marina, che abbiano lasciato il Corpo,

ed i fuochisti autorizzati alla direzione delle macchine contemplate nell'art. 6 della legge 11 aprile 1886 n. 3781 (serie 3ª), sono autorizzati alla condotta delle caldaie indicate nell'articolo 1. Tale autorizzazione è pure concessa ai fuochisti marittimi che contino almeno sei mesi di esercizio in servizio delle macchine marine, purchè producano un certificato di moralità da concedersi dall'Ufficio di pubblica sicurezza.

Le altre persone che aspirano a tale abilitazione dovranno provare di essere a ciò autorizzate in base alle disposizioni del R. decreto 3 aprile 1890 n. 6793 (serie 3ª).

Nulla è innovato a quanto è stabilito dalle vigenti prescrizioni in ordine alla condotta delle macchine dei rimorchiatori e delle barche a vapore.

Art. 13.

Sostituzione delle persone incaricate della condotta delle caldaie.

I proprietari e gli esercenti di caldaie, i quali intendano sostituire le persone preposte alla condotta delle medesime, ne faranno dichiarazione, anche verbale, all'Ufficio di porto, producendo il titolo di abilitazione del nuovo conduttore. L'Ufficio di porto, quando riconosca tale titolo regolare, prenderà nota della variazione nello elenco di cui nello articolo 19.

Art. 14.

Periti.

Le visite e le prove delle caldaie, saranno eseguite dai macchinisti che esercitano l'ufficio di ispettori governativi o dai periti per le macchine dei piroscafi, secondo le norme degli articoli 500 e 505 del regolamento 20 novembre 1879 per l'esecuzione del codice della marina mercantile.

Nel ruolo degli ispettori e dei periti per le visite, tenuto dagli Uffici di porto, potranno essere compresi anche macchinisti in 2ª, i quali, per le sole visite e prove delle caldaie contemplate dal presente regolamento, presteranno la loro opera a turno con gli ispettori o con gli altri periti.

Art. 15.

Verbali delle visite.

Dei risultati delle visite e delle prove eseguite i periti fanno constare mediante processo verbale, nel quale indicano il nome del costruttore della caldaia, l'anno di costruzione, il numero di fabbricazione, il tipo e la pressione effettiva in atmosfere che il vapore non deve oltrepassare ed alla quale sono state regolate le valvole di sicurezza, il cognome e nome dell'utente.

Il processo verbale è fatto in doppio esemplare e presentato all'Ufficio di porto, il quale dopo averlo esaminato e riconosciuto regolare vi appone il numero d'ordine e il visto e ne consegna uno all'utente, conservando l'altro nel proprio archivio.

Se la visita o la prova abbia dimostrato la necessità di eseguire lavori di riparazione alla caldaia, il perito farà risultare dal verbale quali lavori debbano essere fatti per mettere la caldaia stessa in condizioni normali ed assegnerà il tempo per la esecuzione dei medesimi, dichiarando se nel frattempo debba essere assolutamente impedito l'esercizio della caldaia, ovvero se esso possa essere consentito, nel quale caso indicherà le condizioni da imporsi, specialmente in riguardo alla pressione.

Compiuti i lavori ordinati dal perito, il proprietario farà domanda perchè i medesimi siano verificati e l'Ufficio di porto provvederà per far eseguire tale accertamento possibilmente dallo stesso perito che ha fatto la visita. Egli farà constare dei risultati di queste verificazioni mediante un nuovo processo verbale che faccia richiamo al precedente, al quale verrà unito.

Art. 16.

Retribuzione.

Le retribuzioni dovute al perito per le visite e per le prove sono stabilite come segue:

Per la visita completa di una caldaia nuova o riparata, compresa la prova idraulica, lire 30;

Per ogni visita completa, con o senza prova idraulica, lire 25;

Per ogni visita esterna, lire 5.

Per le caldaie aventi meno di tre metri quadrati di superficie di riscaldamento le retribuzioni per le visite complete saranno diminuite di lire 5; per le caldaie aventi più di 50 mq. di superficie saranno accresciute di lire 10.

Al perito competono inoltre le spese di trasporto a bordo del galleggiante, quando ne sia il caso.

La mano d'opera e il materiale, come pompe e quant'altro occorre per la prova e per la visita, saranno forniti dal proprietario della caldaia.

Quando si tratti di visita completa il proprietario dovrà, d'accordo col perito, far trovare, per il giorno fissato, la caldaia fredda e pulita dalle incrostazioni e dalla fuliggine.

Spetta al perito provvedersi del manometro campione.

Per la verificazione dell'esecuzione di lavori prescritti dal perito, contemplata nell'ultima parte dell'art. 14, sarà corrisposta al perito la retribuzione di lire cinque.

Art. 17.

Domanda per la visita.

Per le visite delle caldaie dovranno i proprietari o gli utenti fare apposita domanda all'Ufficio di porto, dalla quale risultino:

1° il galleggiante od il luogo in cui le caldaie sono collocate;

2° l'uso a cui le caldaie sono destinate;

3° la pressione massima di lavoro;

3° il cognome, nome e la qualità delle persone preposte alla condotta delle caldaie.

Art. 18.

Avviso della immissione in servizio di caldaie, o di riparazioni da eseguirsi alle medesime.

Prima di mettere in esercizio le caldaie a vapore, o di intraprendere lavori di riparazioni di qualunque specie alle caldaie stesse, dovranno i proprietari o gli utenti darne avviso alla Capitaneria od all'Ufficio di porto del luogo.

Art. 19.

Elenco delle caldaie a vapore soggette alla vigilanza della autorità marittima.

Le Capitanerie e gli Uffici di porto terranno un elenco di tutte le caldaie a vapore esistenti nei rispettivi porti e soggette alle norme del presente regolamento.

In detto elenco saranno indicati:

1. Il galleggiante od il punto del recinto del porto in cui è collocata;
2. L'uso a cui la caldaia è destinata;
3. Il cognome, nome e qualità del proprietario e dello esercente;
4. Il cognome, nome e qualità della persona incaricata della condotta della caldaia.
5. La data delle visite e delle prove a cui la caldaia fu assoggettata ed il numero del relativo verbale.

Art. 20.

Disposizioni penali.

I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 21.

Visite delle caldaie già in esercizio alla pubblicazione del presente regolamento.

I proprietari o gli utenti delle caldaie a vapore contemplate nello art. 1°, le quali siano già in esercizio all'epoca dell'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno nel termine di due mesi da questa data presentare domanda per la visita all'Ufficio di porto, il quale provvederà perchè essa venga sollecitamente eseguita.

Art. 22.

Prove delle caldaie già in esercizio all'entrata in vigore del presente regolamento.

Per le caldaie che si troveranno già in esercizio alla pubblicazione del presente regolamento la prova idraulica potrà, sulla domanda dei proprietari o degli utenti, essere limitata ad una pressione uguale ad una volta e mezzo la pressione di lavoro, più un'atmosfera.

Qualora nella prova idraulica di una caldaia venga accennato ad una deformazione permanente o si manifestino altri segni di debolezza prima che sia raggiunta la pressione di prova calcolata in base a quella di lavoro dichiarata dallo utente, si dovrà arrestare a questo punto il cimento della caldaia e la pressione massima raggiunta servirà come pressione di prova per calcolare, con la regola ora accennata, la pressione di lavoro alla quale la caldaia potrà con sicurezza continuare a funzionare.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della marina
S. DE S. BON.

Il Num. **XI** *(Parte supplement.) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni in data 7 giugno 1891, con le quali dalla Congregazione di carità di San Colombano al Lambro (Milano) è stato proposto di concentrare nella medesima l'Amministrazione delle Opere pie:

a) *Zaneboni*, che ha scopo elemosiniero, col reddito di annue L. 125, ed è ora amministrata dalla fabbriceria e dal Parroco locale;

b) *Tavazzi*, che ha per iscopo di soccorrere i poveri infermi, col reddito di annue Lire 300 circa, e che è ora amministrata da due persone, che hanno facoltà di eleggere i proprii successori;

Vedute le deliberazioni adesive del Consiglio comunale, in data 2 luglio 1891;

Veduta l'analoga decisione della Giunta provinciale amministrativa di Milano;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972 ed il relativo regolamento di esecuzione.

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione delle predette Opere pie *Zaneboni* e *Tavazzi* è concentrata nella Congregazione di carità di S. Colombano al Lambro, con obbligo alla stessa di provvedere, entro breve termine, all'adempimento del disposto nell'art. 55 della precitata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, Il Guardasigilli: B. CHIMIRRI.

Il Numero **XII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 24 luglio 1891, con la quale dalla Congregazione di carità di Montegalda (Vicenza) è stato proposto di concentrare nella medesima l'Amministrazione del *Pio Istituto elemosiniere*, attualmente gestito dall'Arciprete, dal Sindaco e da un Cassiere e che dispone dell'annuo reddito di lire 450 circa;

Veduta la deliberazione 5 agosto 1891 di quel Consiglio comunale, pienamente adesiva alla proposta;

Veduta l'analoga decisione della Giunta provinciale amministrativa di Vicenza;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972 ed il relativo regolamento di esecuzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del Pio Istituto elemosiniere di Montegalda è concentrata nella locale Congregazione di carità, con obbligo alla stessa di provvedere, entro breve termine, all'adempimento del disposto nell'art. 55 della precitata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il N. **XIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 21 luglio 1891 della Congregazione di carità di Mornago (Milano), con cui è stato proposto di concentrare nella medesima l'Amministrazione delle seguenti Opere pie:

a) *Binmi*, che ha scopo dotale; è ora amministrata dal Fondo pel culto e dispone dell'annuo reddito di L. 26,60;

b) *Ferrario*, che ha scopo elemosiniero e dotale; è ora amministrata dal parroco della frazione Montonate e dispone dell'annuo reddito di L. 341,80;

c) *Belloni*, che ha pure scopo dotale per le nubende della frazione Crugnola; è ora amministrata dal parroco di detta frazione e dispone dell'annuo reddito di L. 140;

Veduta la deliberazione 27 luglio 1891 del Consiglio comunale di Mornago;

Veduta l'analoga decisione della Giunta provinciale amministrativa di Milano;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972 ed il relativo regolamento di esecuzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Amministrazioni delle menzionate Opere pie *Biumi*, *Ferrario* e *Belloni* sono concentrate nella Congregazione di carità di Mornago, con obbligo alla stessa di provvedere, entro breve termine, all'adempimento delle prescrizioni contenute nell'articolo 55 della precitata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1892.

UMBERTO

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il Numero **XIV** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni in data 1° ottobre 1891, con le quali dalla Congregazione di carità di Sesto San Giovanni (Milano) è stato proposto di concentrare nella medesima l'Amministrazione delle seguenti Opere pie, ora amministrate da quella Giunta municipale:

a) Hoffmann, col reddito di annue lire 117.18, e che ha per iscopo di distribuire medicinali ai poveri;

b) Mylius Enrico, col reddito di lire 143.83, e che ha per iscopo di dare tre doti a nubende povere in occasione di matrimonio;

c) Mylius Gittarean, col reddito di annue lire 286.37, e che ha per iscopo di pagare parte dello stipendio, per la levatrice pei poveri e di dare sussidi alle puerpere povere;

d) Ignoto fondatore, col reddito di lire 305.15, e che ha per iscopo di distribuire quattro doti a nubende povere in occasione di matrimonio;

Vedute le deliberazioni in senso adesivo da parte del Consiglio comunale di Sesto San Giovanni, in data 4 ottobre 1891;

Veduta l'analoga decisione della Giunta provinciale amministrativa di Milano;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972 ed il relativo regolamento di esecuzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione delle predette opere pie *Hoffmann*, *Mylius Enrico*, *Mylius Gittarean* ed *Ignoto fondatore*, è concentrata nella Congrazione di carità di Sesto S. Giovanni, con obbligo alla stessa di provvedere, entro breve termine, all'adempimento del disposto negli articoli 55 e 93 della succitata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Relazione *del Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re**, *nell'udienza del dì 21 gennaio 1892, per lo scioglimento del Consiglio comunale di S. Giovanni d'Asso (Siena).*

SIRE!

Una divergenza insorta fra i consiglieri del comune di San Giovanni d'Asso, circa il modo di provvedere la frazione di Montisi di acqua potabile, fu causa di ripetute dimissioni e di deliberazioni contradittorie, che hanno paralizzato completamente l'andamento dell'amministrazione e suscitato una agitazione vivissima nella popolazione.

I mezzi ordinari si sono palesati insufficienti per uscire da una situazione tanto anormale, che prolungandosi, potrebbe portare la perturbazione dell'ordine pubblico. Le gravi questioni che trovansi ancora insolute in quel comune, le quali, oltre la provvista dell'acqua alla frazione, consistono nella costruzione dell'edificio scolastico e della residenza comunale, esigono d'altra parte che possa sorgere una amministrazione omogenea, animata dal vero interesse del paese. Ora questo non può ottenersi in altro modo che affidando provvisoriamente l'azienda pubblica a persona estranea, che possa studiare ponderatamente le cause dei dissensi ed avviare ad una soddisfacente soluzione della crisi.

Si è perciò che il riferente, convenendo col prefetto di Siena nella necessità ed opportunità dello scioglimento di quel Consiglio comunale, si onora di sottoporre all'Augusta firma di V. M. analogo schema di decreto.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di S. Giovanni d'Asso, in provincia di Siena, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Conte Giulio di Carpegna, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data del 29 novembre 1891 al 28 gennaio 1892:

Bocca cav. Pietro, intendente di finanza di 2ª classe, è trasferito da Cagliari a Catania.

Bruscalupi cav. avv. Giandomenico, primo segretario di 1ª classe nelle Intendenza di finanza, è nominato intendente di finanza di 2ª classe e destinato a Cagliari.

Stella-Rister dott. Vitaliano, aiuto agente delle imposte dirette, è nominato vice-segretario amministrativo di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, e destinato a Perugia.

Semiani dott. Giorgio, vice segretario amministrativo di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, è trasferito da Aquila a Potenza.

Pozzi Tito e Balestrini Temistocle, segretari amministrativi di 1ª classe id. sono nominati primi segretari di 2ª classe nelle dette Intendenze, e destinati il primo a Benevento, e l'altro a Teramo.

Rondani Egilio, controllore demaniale, revocata la sua nomina a ricevitore del registro.

Malagò Pier Paolo, magazziniere di vendita di generi di privativa, è collocato a riposo sopra sua domanda per motivi di salute, con effetto dal 1° febbraio 1892.

Contursi Achille, contabile di 1ª classe e Bollo Ettore, ispettore di 2ª classe nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi sono nominati ispettori di 1ª classe nelle agenzie stesse.

Picciotto Giuseppe, capo verificatore di 1ª classe id., è ripristinato nel posto di contabile di 2ª classe id.

Correale comm. Salvatore, prefetto del Regno, è nominato conservatore delle ipoteche a Potenza.

Mansuino Bernardo e Mazzucco Marziano, agenti di 3ª classe nell'Amministrazione delle imposte dirette, sono promossi alla 2ª.

Gandolfi dott. Enrico e Gaggiotti Vincenzo, id. di 4ª id., id. alla 3ª classe.

Squarcetta dott. Serafino, laureato, abilitato per esame, nominato agente di 4ª classe, reggente, nell'Amministrazione delle imposte dirette.

Panzieri Federico, aiuto agente, id., id. agente di 4ª classe nella detta Amministrazione.

Testa Romeo, archivista di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, è trasferito da Perugia a Verona.

De Marco Luigi, ufficiale d'ordine di 1ª classe id., è collocato a riposo in seguito a sua domanda per età avanzata e per anzianità di servizio, con effetto dal 1° febbraio 1892.

Bianchi dott. Arnaldo, è nominato ufficiale di 3ª classe nelle dogane, con effetto dal 1° gennaio 1892, avendo i requisiti di cui all'articolo 5 lettera *a* del regolamento 3 dicembre 1891, n. 660.

Bruglia Adolfo, ricevitore del registro, sono accettate le dimissioni offerte dall'impiego.

Silvestri dott. Giovanni, medico di 3ª classe nelle manifatture dei tabacchi, id. id.

Rognoni cav. Francesco, ricevitore di 1ª classe nelle dogane, è collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute, a decorrere dal 16 gennaio 1892.

Nocelli Giuseppe, ufficiale di 1ª classe id., id. id. id. id. id. id.

Marelli Domenico, ex diurnista nell'Amministrazione daziaria del comune di Roma, è nominato commesso di 3ª classe nell'Amministrazione del dazio consumo in Napoli.

Zanini Adelchi, magazziniere di 5ª classe nei magazzini di deposito dei sali e dei tabacchi, è promosso alla 4ª.

Billi Luigi, Berta Giuseppe, Trentin Vittorio e Franciosi Pio, ufficiali ai riscontri di 2ª classe id., sono promossi alla 1ª.

Bortolozzi Alfonso, ufficiale alle scritture di 2ª classe nelle dogane, è nominato reggente ufficiale ai riscontri di 1ª classe nei magazzini di deposito dei sali e dei tabacchi.

Milesi Ettore e Casalini Anacleto, ufficiali alle scritture di 4ª classe nelle manifatture dei tabacchi, sono nominati ufficiali ai riscontri di 2ª classe id.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con R. decreto del 17 gennaio 1892:

Ascoli cav. Domenico, capitano di porto di 3ª classe, promosso, a datare dal 1° febbraio 1892, capitano di porto di 2ª classe.

Alagna cav. Giuseppe, ufficiale di porto di 1ª classe, id. id. id., capitano di porto di 3ª classe.

Facchinetti Paolo, id. id. di 2ª classe, id. id. id. ufficiale di porto di 1ª classe.

Riosa Giuseppe e Cignolini Arnaldo, applicati di porto di 1ª classe, promossi a datare dal 1° febbraio 1892, ufficiali di porto di 2ª classe per risultato d'esame.

Allori Camillo, Zingales Salvatore e Di Gregorio Edmondo, id. id. di 2ª classe, id. id. id., applicati di porto di 1ª classe.

Palombo Goffredo, Piccardo Angelo e Talamo Rossi Costantino, amanuensi nell'Amministrazione mercantile, nominati, in seguito ad esame eccezionale di concorso, applicati di porto di 2ª classe, a datare dal 1° febbraio 1892.

Alba Antioco, commissario di 2ª classe, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego dal 1° febbraio 1892.

Con R. decreto del 24 gennaio 1892:

Vergara Francesco, capitano di fregata, esonerato dal comando del R. avviso « Marcantonio Colonna » e nominato comandante locale della R. Marina a Massaua e della corvetta « Garibaldi » in sostituzione dell'ufficiale di pari grado Graffagni Luigi.

Camiz Vito, capitano di fregata, nominato comandante del R avviso « Marcantonio Colonna ».

Palermo Salvatore, capitano di fregata, nominato comandante della R. cannoniera « Curtatone ».

Grimaldi Gennaro, capitano di fregata, nominato comandante del R. avviso « Messaggiero » in surrogazione dell'ufficiale di pari grado Carbone Giovanni.

Penco Nicolò, capitano di corvetta, nominato comandante del R. trasporto « Europa ».

Presbitero Ernesto, tenente di vascello, esonerato del comando della torpediniera 85 S e nominato comandante dell'altra torpediniera 92 S in riserva.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione forestale dello Stato:*

Con Regio decreto del 13 dicembre p. p. Mazza Domenico, sotto ispettore forestale di 2ª classe, fu, in seguito a sua domanda, collocato a riposo per avanzata età, a decorrere dal 1° gennaio p. p.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Divisione 1ª, Sezione 2ª — Ufficio speciale della proprietà industriale

ELENCO *degli Attestati di trascrizione per Marchi e Segni distintivi di fabbrica rilasciati nella seconda quindicina del mese di* **dicembre** *1891 e prima quindicina del mese di* **gennaio** *1892.*

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
2254	Preto Bartolomeo fu Paolo, ad Arcugnagnano (Vicenza).	17 settembre 1891	Impressione circolare portante nel centro una targa, fra due ramoscelli di alloro, nella quale vedesi una colomba con un ramoscello di olivo nel becco: la targa è sormontata da una stella, il tutto è racchiuso da un filetto nero seguito da uno bianco, da una fascia nera in cui si legge: *B. Preto, Vicenza, Marca di fabbrica,* in lettere bianche, e da altre striscie bianche e nere. Al di sopra della impressione si legge: *Tintura antidifterica.* Questo marchio sarà usato dal richiedente per contraddistinguere la tintura antidifterica di sua preparazione, applicandolo sulle carte colle quali avvolge le boccette che la contengono.
2265	**La Compagnia** Perry Davis et Son, a Providence, Rhode Island (Stati Uniti d'America).	8 ottobre 1891	Etichetta di forma rettangolare delle dimensioni di cm. 10,4 per 13 a fondo cenerino chiaro, portante nella parte superiore oltre ai fregi del contorno, due figure di donna, appoggiate ad un ovale con fregio contenente la figura dell'inventore, quest'ovale è sormontato da un nastro stretto da un'aquila ad ali spiegate, sul nastro si leggono a sinistra le parole *Ioy To The,* a destra *World.* Nella parte inferiore dell'ovale sono impresse le parole *Perry Davis',* al di sotto *Vegetable,* in caratteri ombreggiati. Più sotto si leggono in carattere spiccato le parole *Pain Killer,* ed in carattere egiziano *Manafactured by ;* in altra linea *Perry Davis' & Son* ed in fine *Providence R. I.* Un'ultima linea a carattere stampatello piccolo contiene *Eng.d by Wellstood, Hanks, Hay & Whiting, New York.* Chiudono l'etichetta due fregi situati ai due lati inferiori, nel mezzo a questi fregi ovali un'àncora sormontata da un nastro ove leggesi la parola *Hope.* Questo marchio, già usato legalmente dalla richiedente negli Stati Uniti d'America, sarà dalla stessa adoperato in Italia, applicandolo su bottiglie, ampolline, su scatole contenenti le dette ampolline, su cartelli di reclame, su intesti di lettere, su carte d'affari ecc.
2304	Ditta Giuseppe Perelli-Minetti, a Barletta (Bari).	5 gennaio 1892	Timbro circolare racchiuso in un contorno quadrato. La parte interna del timbro rappresenta un montanaro che cammina per una via montuosa, portante sul dorso un recipiente a foggia di damigiana. Tutt'intorno alla vignetta, racchiuse fra due circoli concentrici, si leggono le parole *Serbatoi e recipienti in tele impermeabili — Brevetti Gius. Perelli-Minetti — Barletta (Italia).* Questo marchio sarà usato dalla richiedente per contraddistinguere i prodotti indicati nella leggenda sopra riportata, di fabbricazione e commercio della Ditta stessa, applicandolo in qualunque modo opportuno sui prodotti stessi e riproducendolo su manifesti, circolari, lettere e carte di commercio.

Roma, addì 16 gennaio 1892.

Per il Direttore Capo della 1ª Divisione: G. CAETANI.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avviso.

A partire da domani 1° febbraio 1892 inizierà le proprie operazioni in Milano una succursale della Banca Romana, ed in conseguenza, dalla stessa cesserà la rappresentanza legale dello stesso Istituto affidata alla Banca Lombarda dei depositi e conti correnti in Milano.

Roma, 31 gennaio 1892.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

È stato attivato alla corrispondenza internazionale un cavo sottomarino fra Jupiter (Florida, Stati Uniti) e Nassau (Isole de Bahama).

La tassa dei telegrammi per Nassau è di L. 3,40 per parola.

Roma, 5 febbraio 1892.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTA *(1ª pubblicazione)*.

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di Arezzo in data 14 novembre 1890 col n. 131 d'ordine, n. 810 di protocollo e n. 3465 di posizione pel deposito di numero 6 cartelle della complessiva rendita di L. 500, fatto da Ducci Riccardo di Alessandro.

Si diffida, ai termini dell'art. 334 del regolamento sul Debito Pubblico, chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, sarà consegnato al signor Vezzani Carlo di Attilio il titolo della suddetta rendita, già resa nominativa a favore della «Ditta Trezza cav. Luigi corrente in Verona», e vincolata per la cauzione dovuta dalla Ditta stessa per l'appalto da essa assunto del dazio consumo governativo e comunale di Bibbiena pel quinquennio 1891-1895, senz'obbligo dell'esibizione della ricevuta, dichiarata smarrita la quale rimarrà di niun valore.

Roma, addì 6 febbraio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA *(3ª pubblicazione)*.

È stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 7261, rilasciata il 31 agosto 1891 dalla sede della Banca Nazionale di Napoli a Colambassi Ludovico, pel deposito di n. 4 cartelle del consolidato 5 per cento della complessiva rendita di lire 350, presentate al cambio decennale.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni, le nuove cartelle, provenienti dal cambio di quelle suddette, saranno consegnate al detto signor Colambassi, senza obbligo della presentazione della ricevuta, la quale rimarrà di verun effetto.

Roma, 12 gennaio 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA *(3ª pubblicazione)*.

È stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 1342 in data 2 marzo 1889 col n. 5719 di protocollo, e n. 83970 di posizione, rilasciata dalla Intendenza di finanza di Napoli, alla signora Dusmet Concetta fu Francesco ed altri, pel deposito di n. 5 certificati d'usufrutto della complessiva rendita di lire 1230, esibiti per riscuotere prorata.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorsi trenta giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni, i buoni di prorata già emessi da questa Direzione generale in favore della detta Dusmet Concetta ed altri saranno pagati, senza obbligo di presentare prima la detta ricevuta, la quale rimarrà di verun effetto.

Roma, 12 gennnaio 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 6 febbraio 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 ant.	STATO DEL MARE 8 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	3/4 coperto	—	3 0	— 4 1
Domodossola	1/4 coperto	—	10 0	0 0
Milano	1/4 coperto	—	8 4	0 2
Verona	sereno	—	8 0	— 1 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	6 1	— 1 2
Torino	1/4 coperto	—	10 6	1 5
Alessandria	sereno	—	5 1	— 1 2
Parma	1/4 coperto	—	7 5	0 3
Modena	sereno	—	8 8	1 9
Genova	sereno	calmo	10 7	7 7
Forlì	1/4 coperto	—	7 8	1 2
Pesaro	sereno	calmo	8 6	0 5
Porto Maurizio	sereno	mosso	13 6	11 1
Firenze	1/4 coperto	—	9 4	2 0
Urbino	sereno	—	6 4	0 2
Ancon	1/4 coperto	calmo	9 5	4 0
Livorno	1/4 coperto	calmo	12 4	1 5
Perugia	3/4 coperto	—	7 2	1 1
Camerino	coperto	—	6 8	2 6
Chieti	sereno	—	9 4	— 5 4
Aquila	1/4 coperto	—	9 3	1 0
Roma	q. coperto	—	11 5	5 9
Agnone	sereno	—	6 9	0 0
Foggia	sereno	—	10 8	3 0
Bari	sereno	calmo	10 0	3 7
Napoli	coperto	calmo	9 6	7 2
Potenza	1/4 coperto	—	4 0	0 0
Lecce	1/4 coperto	—	10 1	2 9
Cosenza	nebbioso	—	9 6	2 9
Cagliari	3/4 coperto	mosso	15 5	6 4
Reggio Calabria	coperto	agitato	13 8	8 0
Palermo	coperto	molto agitato	15 2	9 9
Catania	1/4 coperto	calmo	13 2	6 6
Caltanissetta	coperto	—	9 0	4 0
Siracusa	3/4 coperto	calmo	13 6	6 7

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 6 febbraio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 758,3
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 67
Vento a mezzodì . . . . . . S W calmo.
Cielo . . . . 3/4 coperto.
Termometro centigrado { Massimo = 14°,1. Minimo = 5°,9.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 6 febbraio 1892.

In Europa pressione sembre bassa Mare Baltico. Danzica 743; elevata al Sudovest. Biarritz 770.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi stazionario; venti qua e là forti; nebbie al Nord, pioggiarelle all'Ovest della Sicilia. Temperatura generalmente aumentata. Qualche leggera brinata Nord e Centro.

Stamane cielo coperto in Sicilia; nuvoloso sereno altrove; venti deboli a freschi intorno ponente, forti al Sud della Sardegna. Barometro: Sardegna ed Ovest Sicilia 760; Pesaro 756.

Mare agitato a Palermo e nello stretto di Messina, calmo e mosso altrove.

Probabilità: venti deboli a freschi intorno a ponente; ciclo vario con qual he pioggia sul versante Adriatico superiore, ancora qualche gelata e brinata al Nord.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 7 febbraio 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 ant.	STATO DEL MARE 8 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	1[4 coperto	—	4 7	— 2 0
Domodossola . .	sereno	—	12 0	3 0
Milano.	1[4 coperto	—	14 1	1 8
Verona	sereno	—	8 0	0 0
Venezia	sereno	calmo	7 0	0 9
Torino	3[4 coperto	—	11 2	2 4
Alessandria . . .	sereno	—	10 0	— 0 2
Parma	1[4 coperto	—	14 8	1 5
Modena	1[4 coperto	—	11 4	2 2
Genova	1[4 coperto	calmo	13 0	8 2
Forlì	1[4 coperto	—	9 4	2 2
Pesaro	1[4 coperto	calmo	9 0	— 0 2
Porto Maurizio . .	coperto	legg. mosso	13 8	4 5
Firenze	nebbioso	—	12 5	4 4
Urbino	1[4 coperto	—	11 0	4 1
Ancona	1[2 coperto	calmo	8 6	4 5
Livorno	coperto	calmo	14 8	5 3
Perugia	3[4 coperto	—	10 6	4 3
Camerino . . .	1[2 coperto	—	8 9	4 1
Chieti	sereno	—	10 0	— 3 2
Aquila	coperto	—	10 0	— 0 9
Roma	3[4 coperto	—	14 1	3 3
Agnone	sereno	—	10 7	1 2
Foggia	coperto	—	14 7	4 5
Bari	1[4 coperto	calmo	12 9	4 8
Napoli	1[2 coperto	calmo	12 1	8 5
Potenza	coperto	—	7 5	3 1
Lecce	sereno	—	14 0	4 5
Cosenza	1[2 coperto	—	13 0	4 0
Cagliari	1[2 coperto	mosso	15 3	6 8
Reggio Calabria .	—	—	—	—
Palermo	1[4 coperto	mosso	17 9	6 4
Catania	sereno	calmo	16 6	8 5
Caltanissetta . . .	nebbioso	—	11 5	5 0
Siracusa	1[4 coperto	calmo	18 0	8 9

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 7 febbraio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì . . . . . = 759,2

Umidità relativa a mezzodì. . . . . . = 71

Vento a mezzodì . . . . . . Sud debole.

Cielo a mezzodì . . . . 3[4 coperto.

Termometro centigrado { Massimo = 15°,0. Minimo = 3°,3.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 7 febbraio 1892.

In Europa pressione elevata al sudovest, alquanto bassa sulla Russia ed alle latitudini settentrionali. Biarritz 771, Zurigo 764, Varsavia, Mosca 748.

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto salito, qualche nebbia al Nord, venti qua e là in forza intorno al ponente. qualche brinata al Nord, temperatura mite in generale.

Stamani: cielo alquanto nuvoloso, ponente fresco in Sardegna, venti deboli intorno al ponente altrove, barometro a 758 mm. nel Golfo di Venezia, a 760 a Portotorres, Napoli, Lecce, a 762 a Malta.

Mare generalmente calmo.

Probabilità: venti freschi intorno al ponente, cielo nuvoloso, qualche pioggia o nevicata al Nord, qualche pioggia al Centro, mare mosso.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 6 febbraio 1892.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2,30.

CENCELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

OTTOLENGHI chiede la parola sul processo verbale ed osserva che egli non parlò contro il progetto di legge sulle gallerie.

PRESIDENTE dichiara che si terrà conto di questa osservazione.

Si accordano alcuni congedi.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Stato degli impiegati civili » (N 111).

PRESIDENTE dà la parola al relatore della Commissione, onorevole Majorana-Calatabiano, perchè informi il Senato del coordinamento dell'intero progetto fatto dalla Commissione in conformità del disposto dell'art. 70 del Regolamento.

Il Senato consente che gli sia data comunicazione del coordinamento avvenuto riguardo a quei soli articoli del progetto che furono nel corso della discussione modificati o che vi furono aggiunti.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, riferisce sugli articoli modificati o aggiunti, che vengono successivamente posti ai voti dal presidente ed approvati dal Senato.

PRESIDENTE. Il progetto sarà alquanto più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel Tempio di Santa Croce in Firenze » (N. 119).

Questo progetto, composto di un solo articolo, non dà luogo ad osservazioni e viene rinviato allo scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali » (N. 119).

Anche questo progetto viene senza osservazione approvato e rinviato allo scrutinio segreto.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti per le gallerie fidecommissarie di Roma;

Stato degli impiegati civili;

Tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel Tempio di Santa Croce in Firenze;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

Le urne rimangono aperte.

PRESIDENTE avverte che, essendo il ministro dei lavori pubblici impegnato nell'altro ramo del Parlamento, bisognerà differire la discussione del progetto inserito al n. 2 dell'ordine del giorno: « Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità » e procedere al n. 3 dell'ordine del giorno medesimo al quale è iscritta la discussione del progetto « Avanzamento nel R esercito ».

Discussione del progetto di legge: « Avanzamento nel Regio esercito » (n. 73).

PELLOUX, ministro della guerra, dichiara di consentire che la discussione si faccia sul progetto dell'Ufficio centrale.

COLONNA, segretario, dà lettura del progetto.

MEZZACAPO, dichiara al Senato di essere egli il membro dissenziente dell'Ufficio centrale del quale si parla nella relazione.

Approverebbe il progetto se non vi fossero sanzionati il ruolo unico ed il limite di età.

Spiega che cosa s'intenda per ruolo unico e limiti di età.

Il limite di età fu scartato dal generale Lamarmora che fu l'autore della prima legge sull'avanzamento nel 1853.

Parla dei progetti sull'avanzamento precedentemente presentati nei quali non era incluso il ruolo unico.

Il progetto del ministro attuale non aveva il ruolo unico. Esso vi fu introdotto dall'Ufficio centrale ed il ministro lo ha accettato.

Parla del ruolo unico dei colonnelli il quale presentava degli inconvenienti abbastanza gravi ed impediva che venissero destinati al grado di generale nelle diverse armi, ufficiali i quali avevano per dette armi tutte le attitudini e tutte le conoscenze necessarie.

Gli inconvenienti si moltiplicavano per i tenenti colonnelli e per i maggiori.

Espone come sieno procedute le pratiche tra l'Ufficio centrale ed il ministro prima che si adottasse la proposta del ruolo unico.

Esamina gli inconvenienti del ruolo unico.

La differenza dei gradi non è fatta per vantaggio degli individui.

La graduazione è una necessità disciplinare, però la obbedienza passiva, ove manchi la stima, è dannosa.

Col ruolo unico avremo le tabelle graduali dell'avanzamento annullate, ed un affievolimento della disciplina perchè si abolisce la graduatoria.

Nei gradi elevati questi inconvenienti saranno minori perchè si tratta di persone abituate alla disciplina per lunga carriera; non sarà così nei gradi inferiori.

L'esempio della Germania non lo trova bene applicato, perchè è dubbio che là vi sia un ruolo veramente unico.

Ma ad ogni modo vi è la volontà dell'imperatore che tiene luogo di ogni legge in materia di esercito.

Oltre di che per noi, estremamente nervosi, non si adattano certi istituti che richiedono maggiore freddezza che non abbiamo.

Queste sono le ragioni che lo rendano avversario del ruolo unico.

Alcuni spareggiamenti di carriera avvenuti nel nostro esercito hanno evidentemente suggerito il ruolo unico.

Scompariranno essi con la legge attuale? Crede che non tutti scompariranno, ma rimarranno invece divisi per arma.

Le promozioni a scelta, se hanno creato degli spareggiamenti, hanno anche assicurato uomini d'ingegno ai gradi superiori, che rappresentano l'avvenire.

Se per punto di partenza della legge dovesse rimanere il ruolo unico, la sua coscienza non gli permetterebbe di votarla.

In quanto al limite di età osserva che non la selezione si è fatta sopra quelli che non avevano più certe qualità fisiche ed intellettuali e ciò fino agli altissimi gradi.

A questo giusto sistema si tratta ora di sostituire un sistema di pura e semplice meccanica.

Non può approvare che raggiunta una certa età e per questo solo ed unico fatto la meccanica costringa gli ufficiali, se anche intelligenti, se anche fisicamente validi, a lasciare il servizio. Questo metodo implica degli inconvenienti che non esistono col sistema di selezione ora in vigore.

Col nuovo sistema si rischierà di non potere conservare al servizio ingegni superiori.

Afferma che nel nostro esercito non si è mai verificato il caso di una promozione per ragioni politiche, e non sa se i paesi dai quali oggi si vuol copiare possono dire egualmente.

Non crede si debba copiare la Francia dopo le sue avventure.

Ritiene che, se la Francia per limite di età non avesse perdute le migliori intelligenze, nel 1870 si sarebbe certamente trovata in altre condizioni.

La Germania non ha il limite d'età per il suo esercito, e nel 1870 potè raccogliere alla direzione dell'esercito le menti più elevate.

Si riserva di tornare sui particolari di queste due questioni, quando verranno in discussione i singoli articoli.

Non mettiamoci al rischio di dover imparare alla scuola delle nostre sventure.

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione a lunedì.

Dichiara poi chiusa la votazione a scrutinio segreto sui progetti approvati.

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione sui seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per le gallerie fidecommissarie di Roma.

Votanti	115
Favorevoli	84
Contrari	30
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Stato degli impiegati civili:

Votanti	114
Favorevoli	87
Contrari	26
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel tempio di Santa Croce in Firenze:

Votanti	111
Favorevoli	92
Contrari	18
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali:

Votanti	111
Favorevoli	95
Contrari	15
Astenuti	1

(Il Senato approva).

La seduta è levata a ore 5.35.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 6 febbraio 1892.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,30.

D'AYALA-VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

VISCHI, anche a nome degli onorevoli Lochis e Borsarelli, domanda che sia dichiarata urgente la petizione n. 4861, con la quale molti commessi postali chiedono che le loro condizioni sieno migliorate.

BORDONALI e ANGELONI giurano.

D'AYALA-VALVA, segretario, in seguito all'autorizzazione degli Uffici, dà lettura di una proposta di legge del deputato Minelli sull'infanzia abbandonata e maltrattata.

PRESIDENTE comunica che gli Uffici hanno ammesso alla lettura la seguente mozione dell'onorevole Perrone di San Martino:

« La Camera delibera di nominare una Commissione per vedere se è possibile portare nell'ordinamento militare delle modificazioni, le quali, senza menomare la potenza dell'esercito, portino notevoli economie sul bilancio della guerra, e realizzino quei perfezionamenti che furono adottati negli altri eserciti. »

Svolgimento di un'interrogazione del deputato Cavalletto.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, ad una interrogazione del-

'onorevole Cavalletto « sulla data dell' intraprendimento della nuova arginatura sinistra del Tevere da Ponte Milvio alla città di Roma » risponde coll' accennare alle cause degli indugi, e cioè alle pretese soverchie dei proprietari ed alla ingordigia degli speculatori. Il ministro ha sollecitato la perizia giudiziaria già richiesta, avuta la quale ed appianate altre minori difficoltà, i lavori saranno iniziati e continuati con alacrità.

CAVALLETTO prende atto delle dichiarazioni del ministro e lo ringrazia; avvertendo per altro che l'ingordigia degli speculatori non può nè deve ritardare lavori che potranno occupare un migliaio di operai.

Seguito della discussione del disegno di legge per il ricupero delle spese di giustizia in materia penale.

PRESIDENTE riapre la discussione sull'articolo 6 che concerne la cancellazione dell'ipoteca legale nei casi in cui il processo non abbia avuto luogo o sia riuscito all'assoluzione.

GIANOLIO conviene nell'emendamento dell'on. Piccolo-Cupani, secondo il quale dovrebb'essere tolto dall'articolo l'ultimo inciso, che riserva alla parte danneggiata la facoltà di chiedere il mantenimento della ipoteca a garanzia del risarcimento dei danni; considerando che, col venir meno del titolo sul quale si fonda l'ipoteca cessa ogni ragione che da quel titolo derivi.

OMODEI si associa alle considerazioni dell'onorevole preopinante ritenendo eccessivo il privilegio che si vorrebbe concedere al danneggiato ancorchè non sia costituito parte civile.

NOCITO, relatore, dopo aver notato che, perchè sia accordato il risarcimento dei danni, non è indispensabile nè la costituzione di parte civile nè la condanna penale dell'imputato, osserva che la disposizione non consacra un diritto assoluto, ma accorda semplicemente una riserva a favore del danneggiato sia o non sia costituito parte civile.

Aggiunge che tale disposizione è perfettamente conforme ad un voto emesso dall'ultimo Congresso giuridico di Firenze.

PALBERTI osserva che il privilegio che si vuol accordare al danneggiato non corrisponde con la giurisprudenza della Cassazione unica; la quale esclude che, nei casi di assoluzione, si possano aggiudicare i danni.

MORELLI, insistendo sui concetti ieri manifestati, chiede la soppressione dell'ultimo inciso dell'articolo.

PICCOLO-CUPANI rinunzia a svolgere il suo emendamento soppressivo dell'ultima parte dell'articolo: avvertendo che esso non potrebbe avere effetto nel caso di non luogo a procedere pronunziato con ordinanza.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, ritiene che l'ultimo inciso possa avere rare applicazioni e però non meriti la fiera lotta combattutasi contro di esso.

(L'emendamento del deputato Piccolo-Cupani non è approvato ed approvasi l'art. 6 proposto dalla Commissione).

NOCITO, relatore, dichiara di accettare l'emendamento proposto dal deputato Santini all'articolo 7, perchè si facciano in carta libera gli atti relativi all'assicurazione dell' ipoteca.

(Approvansi l'articolo 7, con l'emendamento del deputato Santini, e l'articolo 8 ed ultimo).

Discussione del disegno di legge per abolizione della servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima).

FORTUNATO, segretario, dà lettura del disegno di legge.

(Approvansi i primi due articoli).

ZUCCONI, anche a nome del deputato Campi, propone un emendamento perchè il canone dovuto agli abitanti sia pagato dalla comunità di Massa Marittima, la quale si farà rimborsare dai proprietari delle tenute valendosi della legge per le riscossioni delle imposte dirette.

ARCOLEO, sotto segretario di Stato per l'agricoltura e commercio, accetta l'emendamento.

VALLE, della Commissione, lo accetta parimente.

(Approvansi l'articolo 3 con l' emendamento Zucconi-Campi e gli articoli 4 e 5).

ZUCCONI propone all'articolo 6 un emendamento diretto ad accordare un diritto di preferenza sugli altri creditori al comune di Massa Marittima.

ARCOLEO, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio, lo accetta e propone una modificazione di forma allo stesso articolo.

VALLE, della Commissione, accetta.

(L'articolo 6 è approvato con gli emendamenti del sotto-segretario di Stato e del deputato Zucconi).

ARCOLEO, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio e VALLE, della Commissione, accettano alcuni emendamenti proposti dai deputati Zucconi e Campi all'articolo 7.

(L'articolo 7 è approvato cogli emendamenti Zucconi-Campi ed approvansi i successivi articoli fino al 12).

ZUCCONI svolge il seguente emendamento all'articolo 13:

« ...con diritto di prelevare dalle rendite quanto occorre alle spese ed agli oneri gravanti il fondo ».

ARCOLEO, sotto-segretario di Stato, e VALLE, relatore, accettano l'emendamento.

(E' approvato l'articolo 13 con l'emendamento dell'onorevole Zucconi).

ZUCCONI svolge la seguente aggiunta all'art. 14:

« ...ed alla porta dell'ufficio dello stato civile in Tatti ».

ARCOLEO, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio, e VALLE, relatore, accettano l'aggiunta.

(E' approvato l'articolo coll'aggiunta dell'onorevole Zucconi).

PRESIDENTE dice che lunedì in principio di seduta si voterà a scrutinio segreto questo disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

Discussione sull'ordine del giorno.

PANTANO propone d'invertire l'ordine del giorno discutendo subito il disegno di legge sul bosco di Montello, poichè è urgentissimo e non susciterà una lunga discussione.

PRESIDENTE non può accogliere la proposta dell'onorevole Pantano, perchè, invertendo l'ordine del giorno, si apre la via alle sorprese e le minoranze non saranno più tutelate.

PANTANO non insiste, propone però che il disegno di legge sul bosco di Montello sia discusso martedì in principio di seduta.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, acconsente.

(Così rimane stabilito).

Discussione sul disegno di legge: Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, accetta che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione, riservandosi però di proporre emendamenti.

D'AYALA-VALVA, segretario, dà lettura del disegno di legge.

CHIARADIA crede che il disegno di legge ministeriale sia nato difettoso e che non lo abbiano aggiustato le due Commissione che l'hanno studiato.

La materia non gli pare abbastanza studiata; per esempio, è stato impossibile trovare una distinzione tecnica tra le tramvie e le ferrovie economiche.

Si è perciò ricorso ad una divisione amministrativa dicendo che le tramvie hanno la concessione dei Comuni e delle Provincie, le ferrovie economiche quelle dello Stato.

Intanto si è stabilita una profonda divisione legislativa fra i due metodi di viabilità e con ciò s' impedirà ad essi di fondersi in unico metodo.

L'oratore crede perciò che la cosa migliore sarebbe fare delle tramvie e ferrovie economiche in una sola categoria d'opere pubbliche divisa in parecchie classi.

La disciplina dovrebbe essere unica, dovrebbe variare il sussidio chilometrico e la durata della concessione.

Il sussidio e la durata della concessione potrebbe essere proporzionata alla frazione di strada pubblica occupata, aumentandoli sempre più quando meno è la quantità di strada carrozzabile occupata.

CASANA crede che l'attuale disegno di legge rappresenti un progetto grandissimo sulle idee che prevalevano quindici anni addietro

nel'e sfere governative in questa materia; idee che erano inspirate al principio di una eccessiva ingerenza governativa.

Al contrario è stato intralciato lo sviluppo delle ferrovie economiche dalla legge del 1865 ed anche più dal pregiudizio nazionale, per il quale sono state trascurate come cosa di poca importanza.

Crede che si possa trovare facilmente il criterio tecnico per distinguere le tramvie dalle ferrovie economiche.

Al contrario è piuttosto difficile distinguere le ferrovie economiche dalle ferrovie comuni.

Conclude dichiarandosi favorevole al disegno di legge, che non è inspirato ad una soverchia tutela dello Stato, ma al giusto controllo che il Governo deve esercitare sulla pubblica viabilità.

ARTOM non crede che convenga autorizzare le tramvie colà dove si trova già una ferrovia ed il movimento commerciale non è veramente grande: facendo diversamente, tanto le tramvie quanto le ferrovie vivranno di una vita stentata.

Critica poi il disegno di legge e non crede pratica la disposizione per la quale la costruzione della tramvia può precedere l'autorizzazione dell'esercizio.

Al Governo dovrebbe essere lasciata la facoltà di autorizzare quelle tramvie che crede più opportune.

Ritiene che una distinzione tecnica, tra tramvie e ferrovie economiche, non esista.

Piuttosto bisognerebbe lasciare nelle strade comuni abbastanza spazio libero per non intralciare il transito dei carri e delle carrozze.

Riassumendo, crede che le ferrovie economiche non debbano essere costruite se non quando vi sia abbastanza vitalità di traffico. Finora abbiamo fatto ferrovie che spesso non pagano neppure le spese d'esercizio.

Forse è meglio frenare che spingere la tendenza che molte popolazioni hanno a costruire nuove ferrovie.

ARNABOLDI crede che la Commissione abbia allargato più di quanto conveniva la procedura per concedere la costruzione di nuove ferrovie economiche. E ciò non ritiene conveniente.

Il carattere delle ferrovie economiche si avvicina molto a quello delle ferrovie ordinarie e perciò si fanno la concorrenza le une con le altre.

Crede che il disegno di legge richieda molti emendamenti, accenna soprattutto alla necessità di garentire meglio la sicurezza dei viaggiatori e termina riservandosi di parlare nuovamente nella discussione degli articoli.

CAVALLETTO è contrario in genere ad una soverchia ingerenza dello Stato. Di ferrovie economiche e tramvie ne abbiamo già molte, occorreva un disegno di legge che le disciplinasse, ma non già che ne impedisse lo svolgimento.

Le ferrovie economiche agevolano il movimento commerciale avviando le merci verso le grandi arterie percorse dalle ferrovie ordinarie.

Termina dicendo che la libertà è il sistema migliore per agevolare lo svolgimento economico del paese.

CASANA si compiace che i concetti di libertà abbiano trovato uno strenuo sostenitore nell'onorevole Cavalletto.

L'importanza principale delle ferrovie economiche sta in ciò che mettono in comunicazione rapida la coltura, l'energia, i capitali delle città con le campagne, dove possono trovar larga applicazione.

ARTOM, rettifica alcune opinioni attribuitegli dall'onorevole Casana.

GIANOLIO, relatore, è favorevole in genere ai concetti di libertà, purchè la libertà sia regolata dalla legge, altrimenti si confonde coll'arbitrio.

Distingue le tramvie dalle ferrovie economiche secondo questo criterio: che la tramvia è costruita nelle strade provinciali e demaniali, mentre le ferrovie economiche hanno sempre un tracciato proprio.

L'ingerenza dello Stato si deve limitare ad assicurare la incolumità dei viaggiatori e la polizia stradale, ma non già a garentire il tornaconto economico di un'intrapresa di tramvie o di ferrovie economiche.

Anche se le Società assuntrici falliranno, il paese avrà sempre il vantaggio di godere di un nuovo mezzo di comunicazione. (Approvazioni).

PRESIDENTE dice che il seguito di questa discussione è rimandato a martedì.

Comunicazione di una domanda d'interrogazione.

PRESIDENTE dà comunicazione della seguente domanda d'interrogazione:

« I sottoscritti domandano d'interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, in merito alle dimostrazioni dei disoccupati di Milano, agli incidenti cui diedero luogo e ai provvedimenti del caso.

« Mussi, Cavallotti. »

Sarà inscritta nell'ordine del giorno.

La seduta termina alle 6,45.

CONSORZIO NAZIONALE

Il *Bollettino Ufficiale* del Consorzio Nazionale, nel numero 1 del 15 gennaio u. s., pubblica i seguenti pagamenti per antiche offerte:

S. M. Umberto I per dodicesima rata di un milione offerto da **S. M. il Re Vittorio Emanuele II**, lire 50,000.
S. A. R. il Principe Tomaso di Savoia, Duca di Genova, lire 2000.
Municipio di Sanremo, lire 500.
Municipio di Salemi, lire 100.
Municipio di Mazzara del Vallo, lire 100.
Municipio di Martano, lire 400.
Municipio di Isernia, lire 200.
Municipio di San Severino Marche, lire 100.
Albergante Giuseppe, capitano in ritiro, Torino, lire 10.
Municipio di Pastena, lire 30.
Municipio di Nave, lire 30.
Munipipio di Frasso Telesino, lire 50.
Municipio di Salza Irpina, lire 15.
Municipio di Santa Maria Capua Vetere, lire 250.
Municipio di Marcianise, lire 250.
Municipio di Procida, lire 150.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

AMBURGO, 6. — Si assicura che la Corte disciplinare abbia condannato Limburg-Stirum per la sua pubblicazione nella *Kreuz-Zeitung* sui trattati di commercio ad essere revocato dalla carica, perdendo la pensione e il titolo di Ministro.

MADRID, 2. — La tassa dell' 1 per cento sui pagamenti del Tesoro non comprende gl'interessi del Debito estero, i quali saranno integralmente pagati.

VIENNA, 6. — L'arciduca Salvatore è ammalato da alcuni giorni di bronchite con sintomi d'*Influenza,* seguita da pleurite unilaterale estesa.

La febbre è moderata.

BARCELLONA, 7. — I rappresentanti delle Associazioni operaie incitano a fare sciopero completo nelle fabbriche e nelle officine il giorno in cui gli anarchici di Xeres saranno giustiziati.

BERLINO, 7. — L'ambasciatore d'Italia, conte De Launay, è morto stamane alle ore 8, 30.

BERLINO, 7 — Si conferma che la Corte di disciplina ha condannato Limburg-Stirum alla revocazione dall'impiego e alla perdita della pensione e del titolo di ministro.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 6 febbraio 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 genn 92	—	—		— —	93,70 72 1/2 75.		— —
RENDITA 5 0/0 2.a grida		—	—	93,67 1/2	93 67 1/2			— —
detta (piccolo taglio)	»	—	—	93,90	93 90 —			— —
detta 3 0/0 1.a grida	1 ottob. 91	—	—		— —			— —
detta 3 0/0 2.a grida	»	—	—		— —			57 50
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			101 —
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			94 —
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			99 75
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—	101,10	101 10			— —
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» 4 0/0 1.a Emissione	1 ottob. 91	500	500		— —			430 —
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			420 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			461 25
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			477 —
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			485 50
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500		— —	649.		— —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			495 —
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 ottob. 91	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1305 —
» » Romana	»	1000	1000		— —	1015		— —
» » Generale	1 luglio 91	500	350		— —	332 32 1/2 32 3/4 33	33 1/2 33 3/4 34 34 1/2 (33	— —
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			300 —
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			35 —
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500		— —	510 520		— —
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			440 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 92	500	400		— —	393		— —
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500		— —			45 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 ottob. 91	500	500		— —	797 798		— —
» » Acqua Marcia	1 genn. 92	500	500		— —			1150 —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 » 90	500	500		— —	231 232 232 1/2		— —
» » Immobiliare	1 » 92	500	500		— —	211 11 1/2 12 13		— —
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			85 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			235 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —	117		— —
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			305 —
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem 91	250	250		— —			212 —
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200		— —			60 —
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250		— —			152 —
Azioni Soc. Assicurazioni.								
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			85 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			235 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89.	1 genn. 92	500	500		— —			290 —
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	1 luglio 91	1000	1000		— —			— —
» Strade ferrate del Tirreno	1 genn. 92	500	500		— —			426 —
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			400 —
» » 4 0/0	»	250	250		— —			170 —
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			— —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 ottob. 91	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale.								
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottob. 91	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

5 febbraio 1892.

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 93 415
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 91 245
Consolidato 3 0/0, nominale . . . » 57 937
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . » 56 607

B. TANLONGO, Presidente.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	102 15
	Parigi	Cheques	103 —	102 80	— —
3	Londra	90 giorni	— —	— —	25 71
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	Cheques	»	»	126 90

Risposta ai premi . . . . } 26 Febbraio
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 27 »
Liquidazione . . . . 29 »

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Visto: Il Deputato di Borsa: ROMOLO TITTONI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GENNAIO 1892.

Rendita 5 0/0	92 70
» 3 0/0	57 50
Obbl. Beni Eccles.	94 —
Prest. Rotschild 5 0/0.	101 —
Ob. città di Roma 4 0/0	425 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	458 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	485 —
Az. Fer Meridionali.	645 —
» » Mediterranee	490 —
» » » certif.	480 —
» Banca Nazionale.	1300 —
» » Romana	1015 —
» » Generale	315 —
Az. Banco di Roma.	300 —
» Banca Tiberina	35 —
» » Ind. e Com.	600 —
» » » Certif.	470 —
» Soc. Cred. Mobil.	330 —
» » » Merid.	47 —
» » Gas stampigl.	800 —
» » Acqua Marcia st.	1150 —
» » Condot. d'ac.	225 —
» » Gen Illumin.	240 —
» » Tramway Om.	116 —
» » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	85 —
» » Immobiliare.	210 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Autim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	300 —
» » Metallurgica Italiana.	240 —
» » della Piccola Borsa	212 —
» » Caoutchouc	65 —
» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» » Risanamen.	160 —
» » Fondiar. incendi	85 —
» » Fond. Vita.	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	405 —
» » » 4 0/0	170 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	242 —

TUMINO RAFFAELE, Gerente. — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.